

ACCORDO QUADRO tra REGIONE CAMPANIA, ANCE CAMPANIA e ACEN in materia di certificazioni “pro soluto” delle stazioni appaltanti finanziate con fondi regionali

La REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente p.t., On.le Dott. Stefano Caldoro, domiciliato presso la sede dell’Ente in Napoli alla via S. Lucia, 81

e

ANCE Campania, Associazione nazionale costruttori edili per la Campania in persona del Presidente p.t. Dott. Nunziante Coraggio domiciliato presso la sede dell’Associazione in Napoli in Piazza della Vittoria 6

e

ACEN, Associazione costruttori edili napoletani in persona del Presidente p.t. Dott. Ing. Rodolfo Girardi domiciliato presso la sede dell’Associazione in Napoli in Piazza dei Martiri, 58

PREMESSO CHE

- la grave crisi economica mondiale, manifestatasi originariamente nell’ambito del sistema creditizio e poi estesasi all’intero sistema economico, colpendo famiglie e imprese, ha reso necessaria ed urgente l’adozione di misure di finanza pubblica particolarmente restrittive;
- in conseguenza della predetta crisi le imprese del settore delle costruzioni, già provate da un periodo di significativo rallentamento produttivo, hanno incontrato notevoli difficoltà nel reperimento delle necessarie liquidità finanziaria;
- la Regione Campania, in conseguenza della violazione del patto di stabilità interno nell’esercizio finanziario 2009, attraversa, a sua volta, tuttora una grave crisi di liquidità, ulteriormente aggravata dall’inasprimento dei vincoli di spesa conseguente alle misure introdotte dal legislatore statale con D.L. 78/10 convertito con modificazioni in L. 122/10, con D.L. 98/11 convertito in L. 111/11 e con D.L. 138/11 convertito in L. 148/11...;
- l’art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 185/08 convertito con modificazioni in L. 2/09, recante “Misure urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoro, occupazione, impresa per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” ed in particolare, prevede che *”a partire dal 2009, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, le regioni, gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77 bis e 77 ter del d.l. 112/98 conv. in L. 133/08, possono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell’istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto a far data dalla predetta certificazione che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto escluda la cedibilità del credito medesimo”*;
- nel complesso quadro finanziario sopra descritto, nel settore delle opere pubbliche e delle infrastrutture dei trasporti si sono verificati rallentamenti o sospensioni di lavori di particolare importanza e rilevanza economica complessiva, che inducono a predisporre, in applicazione della norma suddetta, forme di smobilizzo di crediti, finalizzate ad evitare l’aggravamento del pregiudizio subito dalle imprese appaltanti in conseguenza dei ritardi di pagamento dei lavori e

della descritta crisi di liquidità legata all'attuale momento storico, garantendo una significativa immissione di liquidità nel settore, in ambito regionale;

- con delibera n. 460 dell'8.9.2011 la Giunta regionale della Campania ha disposto l'istituzione di una cabina di regia interassessorile coordinata dall'assessore al bilancio e composta dagli assessori competenti per materia, con il compito di definire gli indirizzi strategici nonché le direttive volte ad individuare, in relazione a settori omogenei ed a fattispecie uniformi, con particolare riferimento ai settori più significativi, gli strumenti tecnico giuridici utilizzabili, ivi compreso l'attivazione del meccanismo di cessione pro soluto nonché per proporre le procedure e gli accorgimenti organizzativi necessari per l'introduzione degli stessi nella prassi delle strutture regionali, nonché la costituzione di un gruppo di lavoro tecnico per l'esame delle concrete situazioni, al fine di ovviare alla crisi di liquidità della Regione Campania, venendo incontro alle esigenze delle imprese appaltatrici di lavori finanziati con fondi regionali;
- a seguito della ricognizione istruttoria disposta dalla Cabina di regia e svolta dal Gruppo di lavoro, le competenti Aree generali di coordinamento della Giunta regionale, hanno elaborato gli elenchi dei lavori oggetto di richieste di finanziamento da parte delle stazioni appaltanti finanziate con fondi regionali, e suscettibili di formare oggetto di certificazione ai fini della cessione pro soluto dei relativi crediti;
- la suddetta ricognizione, pur presentando un quadro di interventi assai frammentato, costituisce comunque una base dati di riferimento, idonea per l'attivazione straordinaria del meccanismo di cessione pro soluto di crediti vantati da imprese appaltatrici di lavori finanziati con fondi regionali, assistito dalla garanzia di pagamento dei crediti ceduti da parte della Regione Campania, in qualità di ente delegato;
- la L.183/11, all'art.13 (Semplificazione dei pagamenti e degli accertamenti delle violazioni all'obbligo di copertura assicurativa) ha previsto la sostituzione con efficacia dall' 01/01/2012 del comma 3 bis con il seguente testo. *” Il comma 3-bis dell’articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dai seguenti:«3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, provvede la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, che, ove necessario, nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell’ente territoriale. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell’articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando l’efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.*
- l'impegno delle stazioni appaltanti di provvedere alla certificazione dei crediti vantati dalle imprese appaltatrici di lavori e alla conseguente attivazione del meccanismo della cessione pro soluto e, in prospettiva, la previsione più stringente di cui al citato art. 9, comma 3-bis, del D.l. 185/08, convertito in L. 2/09, rende opportuna un'attività di supporto a favore degli stessi da parte della Regione

- il suddetto meccanismo può costituire una prima, provvisoria risposta alla crisi del settore degli appalti pubblici in ambito regionale, nella più generale prospettiva di ristrutturazione del debito delle pubbliche amministrazioni e della rimodulazione degli interventi già deliberati;
- L'attività oggetto del presente accordo verrà realizzata mettendo a disposizione dei creditori un plafond di delegazioni di pagamento e dando rapido impulso alla creazione di un Fondo di Garanzia regionale diretto a favorire lo smobilizzo di crediti verso le stazioni appaltanti per lavori effettuati in Campania o nei confronti di Enti locali della Campania nei limiti delle risorse disponibili.

TUTTO CIO' PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premessa)

La premessa è patto e forma parte integrante del presente atto.

Articolo 2 (Oggetto)

Le parti, con la sottoscrizione del presente accordo, prendono atto, condividendola, della procedura di certificazione e validazione dei crediti delle imprese messa a punto, sulla base delle indicazioni della cabina di regia, dal gruppo di lavoro di cui alla delibera della Giunta regionale citata in premessa, gettando le basi di una prima soluzione ai problemi derivanti dal ritardato pagamento dei corrispettivi di appalto di opere pubbliche affidate dagli enti locali della Regione Campania o dalle stazioni appaltanti che operano in Regione Campania e assistite da finanziamento regionale, connessi alla carenza di liquidità dei suddetti enti locali, della Regione Campania e delle stazioni appaltanti.

Le parti si impegnano a consentire alle Imprese titolari di crediti riconosciuti e certificati dalle stazioni appaltanti debitrice, di conseguire liquidità sui predetti crediti **mediante lo strumento della cessione pro-soluto** corredata da uno specifico accordo di dilazione ed assistita da **delegazione di pagamento**.

In virtù di quanto sopra stabilito le Stazioni appaltanti provvederanno a certificare i debiti certi, liquidi ed esigibili a proprio carico, in relazione ai lavori da esse commissionati.

Detta certificazione sarà supportata, nelle forme e nei tempi stabiliti nel successivo art.4, dalla Regione Campania, previa le opportune verifiche, mediante una delegazione di pagamento corrispondente all'accordo di dilazione di pagamento, nel quale verranno disciplinati anche gli aspetti relativi ai costi dell'operazione richiamati nel successivo art. 5, secondo quanto prescritto dal codice dei contratti all'art. 133 e dal regolamento attuativo del codice all'art. 144 e, per quanto di ragione, dal D.lgs 231/02 e dal d.l. 185/08 convertito in l. 2/09 e s. m. i.

Articolo 3 (Presupposti)

Il presente atto si fonda sui seguenti presupposti:

3.1) I crediti saranno certificati dalle Stazioni Appaltanti, che provvederanno alla successiva accettazione delle cessioni degli stessi, in conformità con la normativa sopra citata ed alla conseguente delegazione di pagamento dei crediti ceduti alla Regione Campania.

3.2) La delegazione verrà accettata dalla Regione Campania previo riscontro contabile effettuato dall'Area Bilancio e limitatamente, ai crediti derivanti dalla realizzazione di interventi finanziati dalla stessa Regione Campania.

3.3) Gli interessi maturati fino alla stipula dell'accordo di dilazione non costituiscono oggetto della presente intesa e restano pertanto impregiudicati i relativi diritti in capo al creditore secondo le disposizioni di cui all'art. 133 dlgs n°163/06 e smi, dell'art.144 del DPR 207/10 e smi e degli artt. 1,3,4,e 5 D.lgs. 231/02 e smi

3.4) La Regione si obbliga verso il creditore ai sensi dell'articolo 1269 comma 1 c.c. (delegazione di pagamento) in base a quanto stabilito nell'accordo di dilazione a scadenze da concordare, ed in ogni caso in un periodo non superiore a diciotto mesi dalla accettazione della delegazione di pagamento.

3.5) Sono esclusi dal presente Accordo Quadro i debiti fuori bilancio.

3.6) L'accordo di dilazione dovrà contenere l'impegno da parte del Creditore a non attivare alcuna azione legale per il riconoscimento o per la riscossione del credito afferente l'accordo di dilazione, nonché a sospendere con efficacia immediata quelle eventualmente in corso, rinunciando in ogni caso ad ogni azione esecutiva o di ottemperanza, per un periodo pari a due mesi oltre a quello previsto per la durata della delegazione e relativamente al credito medesimo.

3.7) La sottoscrizione dell'accordo di dilazione, con quel che ne consegue, avverrà contestualmente al ritiro da parte del richiedente della certificazione.

Articolo 4 (Procedura)

(Definizione dei "Crediti Certificati", tempi e modalità di certificazione)

La certificazione dei crediti potrà essere richiesta a norma di legge alle stazioni appaltanti (debitore primario), da parte dei creditori, eventualmente assistiti dalle associazioni di categoria firmatarie della presente intesa, adottando l'apposita modulistica da predisporre a cura del Gruppo di lavoro di cui all'art. 5

La stazione appaltante, entro trenta giorni dall'istanza del creditore, inoltrerà la richiesta di riscontro dei crediti alle Aree generali di coordinamento competenti della Regione Campania. Le Aree generali di coordinamento competenti, per il tramite dei dirigenti preposti alla verifica degli stati di avanzamento e della sussistenza di tutti i requisiti necessari per comprendere i crediti ritenuti dalle Stazioni appaltanti certi liquidi ed esigibili nel plafond fissato per le delegazioni di pagamento, invieranno entro trenta giorni dalla richiesta all'Area generale di coordinamento Bilancio una richiesta per il riscontro contabile.

L'Area generale di coordinamento Bilancio effettuerà tutti i controlli contabili di rito e verificherà la sussistenza del debito corrispondente nei confronti della Stazione appaltante comunicando gli esiti entro venti giorni all'Area competente.

Entro i 10 giorni successivi l'Area comunicherà alla stazione appaltante l'importo per il quale la Regione potrà accettare la delegazione di pagamento sulla base di certificazione di credito corredata dall'accordo di dilazione al Creditore, nei limiti indicati nell'atto previsto dall'art.8 del presente accordo.

La procedura si completerà con l'invio della certificazione accettata, dell'accordo di dilazione e della delegazione di pagamento da parte della Stazione appaltante all'Ufficio competente a ricevere e incrociare l'arrivo delle certificazioni e i limiti di plafond.

Detto Ufficio, che verrà individuato con il successivo atto di cui all'art. 8 del presente accordo, provvederà a comunicare l'accettazione della delegazione di pagamento esclusivamente nei limiti degli importi corrispondenti alle quote di finanziamento regionale dell'opera o dei lavori, alle parti (stazione appaltante e al creditore certificato) e all'A.G.C. Bilancio.

Articolo 5 (Costo dell'operazione e indennizzi di dilazione)

Il presente accordo intende favorire lo smobilizzo con modalità pro-soluto dei crediti vantati presso stazioni appaltanti per opere e lavori finanziati con fondi regionali.

I contributi ai costi di cessione del credito, comunque significativamente inferiori alla percentuale del 4,28% stabilita dal D. Min. LL.PP. 27.5.2011 pubbl. in G.U. 145 del 24.6.2011 prevista per il ritardato pagamento del credito ceduto all'appaltatore saranno stabiliti, previo reperimento in bilancio delle risorse pubbliche, d'intesa tra le parti con successivi accordi.

Sulle somme oggetto della presente intesa, la Regione riconosce il diritto dei creditori a un indennizzo di dilazione e formalizzerà la proposta di accordo successivamente al reperimento nel proprio bilancio dei fondi necessari. L'indennizzo verrà distribuito seguendo modalità compatibili con le normali operazioni di smobilizzo.

Restano salvi eventuali ulteriori diritti vantati dal creditore nei confronti delle stazioni appaltanti eccezion fatta per quelli relativi alle somme di cui all'accordo di dilazione.

Le modalità di riconoscimento di detto contributo e la durata degli accordi dilazione saranno proposti alla Regione da un gruppo di lavoro misto (composto da Regione Campania, Enti locali e ANCE Campania e ACEN) al quale sarà altresì demandata la verifica dei costi di cessione ed il coinvolgimento all'accordo degli istituti bancari e società finanziarie interessate.

Articolo 6 (Definizione dei procedimenti pendenti)

In ordine ai crediti oggetto di accordo di dilazione, le imprese si asterranno dal proporre nuovi procedimenti giurisdizionali e, per quelli pendenti, si impegnano a richiedere meri rinvii delle udienze dinanzi ad ogni Autorità giudiziaria o arbitrale, relativamente al riconoscimento o alla riscossione dei crediti oggetto dell'accordo di dilazione, rinunciando in ogni caso ad ogni azione esecutiva o di ottemperanza, per un periodo corrispondente all'accordo medesimo ed a condizione di effettiva ottemperanza a quello previsto per durata della delegazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3.6 del presente accordo. Relativamente alle azioni in corso, contestualmente alla stipula dell'accordo di dilazione le imprese dovranno procedere alla corrispondente rinuncia

alle azioni relative al credito oggetto del richiamato accordo, depositando l'istanza di rinunzia presso l'Autorità giudiziaria competente e notificando la stessa alla controparte in giudizio (stazione appaltante) e alla Regione Campania, pena l'annullamento dell'intera procedura.

Per espresso accordo il rinunziante non sarà tenuto al rimborso delle spese legali che si riterranno integralmente compensate tra le parti.

In caso di procedure esecutive già avviate, le imprese dovranno inserire nella rinunzia anche apposita istanza di svincolo delle somme certificate ed effettivamente liquidate. In tal caso la delegazione avrà efficacia a partire dall'avvenuta adozione del provvedimento di svincolo da parte del giudice dell'esecuzione.

Articolo 7 (Successiva adesione)

Il presente accordo sarà operativo per ciascuna stazione appaltante a seguito di espressa adesione, formalizzata anche per il tramite di organi associativi.

Articolo 8 (Rinvio)

Con successivo atto rispetto alla delibera di approvazione del presente accordo sarà determinato il plafond fissato per il rilascio della delegazione di pagamento contestualmente alla individuazione dell'Ufficio di coordinamento ed accettazione delle certificazioni ed alla regolazione dell'ordine di soddisfacimento delle pretese creditorie delle imprese mediante un meccanismo governato dal principio della "par condicio creditorum".